

PROTOCOLLO SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA' PER L'EQUITA' E LA CRESCITA SOSTENIBILI

23 luglio 2007

GLI OBIETTIVI	2
INCREMENTO DELLE PENSIONI BASSE	3
1) Somma aggiuntiva per le pensioni calcolate su periodi con contributi:.....	3
2) Rivalutazione delle pensioni	3
3) Incremento delle maggiorazioni sociali	4
PENSIONI	4
4) Accesso al pensionamento anticipato	4
5) Finestre	5
<i>Pensione di anzianità</i>	<i>5</i>
<i>Pensione di vecchiaia</i>	<i>6</i>
6) Lavori usuranti	6
7) Lavoratori salvaguardati	6
8) Coefficienti di trasformazione	7
9) Altri interventi previdenziali	7
AMMORTIZZATORI SOCIALI	8
10) Trattamento di disoccupazione	8
11) Integrazione al reddito	9
12) Interventi immediati	9
MERCATO DEL LAVORO.....	9
13) Servizi per l'impiego	9
14) Incentivi all'occupazione	10
15) Apprendistato.....	10
16) Contratto a termine.....	10
17) Lavoro a tempo parziale	10
18) Nuove tipologie di contratto previste dal D.Lgs. 276/03	11
19) Disabili	11
20) Agricoltura	11
21) Appalti	11
22) Edilizia	11
23) Cooperazione.....	12
COMPETITIVITA'	12
24) Sgravi del costo del lavoro per incentivare la produttività di secondo livello.....	12
25) Straordinari	12
GIOVANI	12
26) Misure per il reddito e l'occupazione	12
27) Misure previdenziali per migliorare le prestazioni pensionistiche	13
DONNE.....	13

GLI OBIETTIVI

L'azione di Governo si concentra sulla priorità di promuovere una crescita economica duratura, **equilibrata e sostenibile, sia dal punto di vista finanziario che sociale**. In questo contesto, crescita e equità possono essere letti come obiettivi che si rafforzano a vicenda.

In uno scenario mondiale caratterizzato da crescente concorrenza, diventa essenziale un sistema paese in grado di competere adeguatamente. Il capitale umano, la riqualificazione professionale, la capacità di innovare diventano fattori sempre più importanti per migliorare la qualità dell'occupazione e la produttività.

D'altra parte, bisogna **ridefinire il nostro sistema di welfare** affinché i lavoratori siano accompagnati e dotati degli strumenti necessari per affrontare i cambiamenti e cogliere nuove opportunità.

In questa prospettiva, il Governo e le parti sociali convengono sulla necessità di ridefinire gli **ammortizzatori sociali per sostenere** i lavoratori in difficoltà e, allo stesso tempo, favorire processi formativi mirati a conseguire una ricollocazione adeguata ed evitare la marginalizzazione.

Allo stesso tempo, i cambiamenti demografici rendono **essenziale la partecipazione** di tutte le risorse disponibili per contribuire alla crescita del paese. È dunque necessario aumentare la partecipazione femminile, dei giovani e dei lavoratori al di sopra dei 50 anni al mercato del lavoro.

Nonostante i miglioramenti registrati sul fronte dell'occupazione, rimaniamo ancora distanti dagli obiettivi di Lisbona, e il nostro paese è ancora caratterizzato da forti disparità.

Il Governo e le parti sociali concordano sull'attenzione particolare che va rivolta ai **soggetti "deboli"** del mercato del lavoro:

- Ai **giovani**, che sono i più coinvolti da forme di lavoro discontinuo bisogna offrire migliori opportunità di impiego stabile e prospettive previdenziali.
- L'occupazione **femminile**, oltre che incentivata da una migliore attuazione dei principi di pari opportunità, va sostenuta anche da un'adeguata offerta di servizi di servizi per l'infanzia e per la cura degli anziani.
- I lavoratori al di **sopra dei 50 anni** debbono essere attivamente coinvolti in programmi di riqualificazione con possibilità concrete di reimpiego.

Questi interventi vanno accompagnati da un forte **rilancio della produttività**, fattore che ha registrato un andamento critico negli ultimi anni nel nostro sistema economico. A questo proposito, il Governo interverrà su costo del lavoro con misure specifiche sugli incrementi salariali di secondo livello collegati alla produttività, migliorando e ampliando le iniziative intraprese in passato.

Il Governo e le Parti sociali danno atto dell'impegno straordinario destinato complessivamente a queste azioni, che insieme a quelle in materia pensionistica, determinano una redistribuzione delle risorse volte ad **aumentare l'inclusione sociale**, la partecipazione al mercato del lavoro e la produttività.

INCREMENTO DELLE PENSIONI BASSE

1) Somma aggiuntiva per le pensioni calcolate su periodi con contributi:

- L'aumento riguarda tutti i pensionati con **entrambe le seguenti condizioni**:
 - Il reddito individuale nell'anno **non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo** (nel 2007, 8.504,73 euro annui, **654,21 euro mensili**). Concorrono a determinare il reddito, oltre a quanto soggetto ad IRPEF, anche i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte, quali le pensioni o gli assegni di invalidità civile, le pensioni sociali, gli interessi bancari e i rendimenti finanziari. Non concorrono il reddito della casa di abitazione, il trattamento di fine rapporto, gli assegni per il nucleo familiare, l'indennità di accompagnamento e tutti i redditi soggetti a tassazione separata (ad es. arretrati).
 - Età pari o superiore a **64 anni**.
- La somma aggiuntiva è la seguente:

Lavoratori dipendenti (anni di contribuzione)	Lavoratori autonomi (anni di contribuzione)	Somma aggiuntiva (in euro annui)	
		2007	Dal 2008
Fino a 15	Fino a 18	262	336
Sopra 15 fino a 25	Sopra 18 fino a 28	327	420
Oltre 25	Oltre 28	392	504

- Gli aumenti **non sono assorbibili**, non costituiscono reddito ai fini Irpef, non sono valutati per tutte le prestazioni legate al reddito (maggiorazioni, Anf, ecc.).
- I **pensionati di reversibilità** hanno diritto all'aumento:
 - Se titolari della sola pensione ai superstiti, in proporzione al 60% degli anni versati dal dante causa;
 - Se titolari anche di pensione di anzianità, vecchiaia o invalidità, in proporzione ai soli contributi accreditati in queste ultime.
- Per i pensionati con un reddito superiore al limite stabilito, ma inferiore al limite stesso più la somma aggiuntiva, è garantito un aumento fino a concorrenza del totale tra limite di reddito e somma aggiuntiva.
Ad esempio un pensionato di vecchiaia con 670 euro mensili e 30 anni di contribuzione avrà diritto ad una somma aggiuntiva per il 2007 di 186,68 euro anziché di 392. Infatti:
$$654,21 \text{ (limite reddito mensile)} + 30,15 \text{ (somma aggiuntiva mensile - } 392 / 13) = 684,36 \text{ (limite massimo). } 684,36 - 670,00 = 14,36 \times 13 = 186,68 \text{ euro.}$$
- Gli aumenti sono erogati sotto forma di *una-tantum*:
 - Per il 2007 con la pensione di novembre/dicembre 2007;
 - Dal 2008 con la pensione di luglio di ogni anno.

2) Rivalutazione delle pensioni

Dal 2008 nella fascia da tre volte a cinque volte il trattamento minimo, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni **passa dal 90% al 100%** dell'aumento del costo della vita delle famiglie rilevato dall'ISTAT nell'anno precedente.

Ad esempio, con il trattamento minimo (2007) a 436,14 euro mensili, il nuovo indice di rivalutazione riguarda le pensioni tra 1.308,42 e 2.180,70 euro mensili ed in presenza di un'inflazione del 2% si ha un aumento dello 0,2% rispetto all'attuale sistema di rivalutazione.

3) Incremento delle maggiorazioni sociali

A partire del 2008, le maggiorazioni sociali per soggetti con pensioni di natura assistenziale (pensioni e assegni sociali, invalidi civili, ciechi e sordomuti) saranno elevate sino ad assicurare un reddito individuale mensile complessivo pari a **580 euro** (7.540 euro annui).

Per accedere a questo beneficio restano confermati:

- il limite di età pari o superiore ai 70 anni, con le riduzioni già previste per gli invalidi totali (60 anni) e per chi, titolare di pensione assistenziale, ha almeno 5 anni di contribuzione da lavoro (tra 65 e 69 anni).
- il limite reddituale coniugale stabilito dalle norme in vigore (art. 38, legge 488/01).

Il reddito individuale annuo garantito (7.540 euro annui) sarà elevato in misura pari all'aumento delle pensioni minime a partire dall'anno 2009.

Il Governo si impegna inoltre ad esaminare la possibilità di stabilire con la Legge Finanziaria ulteriori aumenti delle pensioni rispetto a quelli assicurati dalla perequazione automatica in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi di stabilizzazione del rapporto tra spesa previdenziale e Prodotto Interno Lordo.

PENSIONI

4) Accesso al pensionamento anticipato

L'intesa del 23/07/07 tra Governo e parti sociali prevede che si possa accedere alla pensione di anzianità:

- A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 giugno 2009, **con 58 anni di età e 35 anni di contributi**;
- Dal luglio **2009** e fino al 31 dicembre 2010, il diritto alla pensione sarà maturato raggiungendo **quota 95**, ma con un'età di almeno 59 anni.
- Dal 1° gennaio **2011** e fino al 31 dicembre 2012, **la quota passa a 96** e l'età minima è fissata a 60 anni.
- Dal 1° gennaio **2013**, **la quota è aumentata a 97** ed il requisito anagrafico minimo a 61 anni.

Dal 1° luglio 2009 viene quindi istituito **un nuovo meccanismo fondato sulle cosiddette "quote"**, che determinano:

- L'accesso alla pensione di anzianità calcolato sulla **somma tra l'età anagrafica e gli anni di contribuzione versata**, con un periodo di versamento del contributo pari almeno a 35 anni;
- Il combinato tra quota ed età minima rende più flessibile l'accesso alla pensione:
 - "quota 95 e 59 anni di età" rendono possibile il pensionamento a 59 anni di età e 36 di contribuzione oppure a 60 anni e 35 di contribuzione;

- “quota 96 e 60 anni di età” lo rendono possibile a 60 anni di età e 36 di contribuzione oppure a 61 anni e 35 di contribuzione;
- “quota 97 e 61 anni di età” lo rendono possibile a 61 anni di età e 36 di contribuzione oppure a 62 anni e 35 di contribuzione.

Per quanto riguarda i **lavoratori autonomi** ed i cosiddetti misti (periodi di contribuzione sia come dipendente sia come autonomo), **l'età minima** per accedere alla pensione di anzianità è **sempre maggiore di un anno**, rispetto a quella richiesta per i lavoratori dipendenti.

Prima dell'entrata in vigore della quota 97, il Governo provvederà ad effettuare una verifica della politica dei risparmi e, solo nel caso in cui la riforma avrà raggiunto gli obiettivi prefissati, il meccanismo delle quote si attesterà a 96.

Rimane confermata la possibilità di pensionamento di anzianità con 40 anni di contribuzione senza vincoli di età.

Lavoratori dipendenti (con requisito contributivo minimo di 35 anni)

Periodo	Anni età anagrafica	Quota
Da 1/01/08 a 30/06/09	58	-
Da 1/07/09 a 31/12/10	59	95
Da 1/01/11 a 31/12/12	60	96
Da 1/01/13	61	97

Lavoratori autonomi o misti (con requisito contributivo minimo di 35 anni)

Periodo	Anni età anagrafica	Quota
Da 1/01/08 a 30/06/09	59	-
Da 1/07/09 a 31/12/10	60	96
Da 1/01/11 a 31/12/12	61	97
Da 1/01/13	62	98

5) Finestre

Pensione di anzianità

Rimangono confermate le due finestre di accesso (1° gennaio – 1° luglio), stabilite dalla legge Maroni, per coloro i quali andranno in pensione a decorrere dal 1° gennaio 2008, con i requisiti illustrati in precedenza (35 anni di contribuzione, età vincolata e quote):

- Se maturano i requisiti nel primo semestre, ossia entro il 30 giugno, accedono alla pensione con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo;
- Se maturano i requisiti nel secondo semestre, ossia entro il 31 dicembre, accedono al pensionamento con decorrenza 1° luglio dell'anno successivo.

Per i lavoratori che matureranno i **40 anni di contribuzione**, indipendentemente dal requisito anagrafico, dovrebbero essere invece **ripristinate le quattro finestre** già previste dalla riforma Dini.

Pensione di vecchiaia

E' prevista la possibilità di introdurre, anche nel caso di pensionamento di vecchiaia, sia per gli uomini che per le donne, le finestre di accesso alla pensione.

Sulle "finestre" per chi raggiunge i 40 anni di contribuzione e dei pensionati di vecchiaia, Governo e Parti sociali costituiranno un'apposita **Commissione**, che dovrà concludere i propri lavori entro settembre 2007.

6) Lavori usuranti

I nuovi requisiti per la pensione di anzianità, dettati dall'accordo fra Governo e Sindacati, **non si applicheranno** ai lavoratori impegnati in attività usuranti.

Un'apposita Commissione, che dovrà concludere i propri lavori entro il mese di settembre 2007, garantirà un costo annuo per le casse degli istituti previdenziali non superiore a 252 milioni di euro per 5.000 lavoratori annui, individuando i lavori usuranti tra:

- l'elenco previsto nel decreto del Ministero del lavoro del 1999 (decreto Salvi)¹;
- i **lavoratori notturni** (coloro che lavorano nel loro lavoro ordinario almeno tre ore nelle ore notturne per il numero di giornate indicate nei contratti collettivi. In mancanza di apposita regolamentazione contrattuale, è considerato notturno chi sarà incluso chi svolge lavoro di notte per almeno 80 giornate lavorative all'anno);
- i **lavoratori addetti alla "catena di montaggio"** (dipendenti dell'industria addetti a produzione in serie, vincolati all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, ecc.). Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali ed al controllo di qualità);
- **conducenti di mezzi pubblici** pesanti.

I lavoratori così individuati, potranno acquisire il diritto alla pensione di anzianità con una riduzione di 3 anni del requisito anagrafico (con il requisito minimo dei 57 anni), stabilito per la generalità dei lavoratori, purché abbiano svolto attività usurante per almeno la **metà del periodo di lavoro complessivo** oppure (nel periodo transitorio) per almeno **7 anni negli ultimi 10** di attività lavorativa.

7) Lavoratori salvaguardati

Continueranno ad accedere al pensionamento di anzianità con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 243/05 (Riforma Maroni):

- 5.000 lavoratori collocati in mobilità;

¹ Lavori in sottosuolo (galleria, cava o miniera), nelle cave, in cassoni di aria compressa, da palombari, ad alte temperature (es. fonderie di seconda fusione non comandata a distanza, refrattaristi, addetti colata manuale), del vetro cavo, in spazi ristretti (es. cantieri navali, in intercapedini, pozzetti, doppi fondi), asportazione dell'amianto.

- gli autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 20 luglio 2007, che si aggiungono ai lavoratori già previsti dalla legge 243/05;
- gli autorizzati ai versamenti volontari entro la data del 1/03/04;
- i collocati in mobilità in base ad accordi sindacali sottoscritti prima del 1/03/04 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- i destinatari dei fondi di solidarietà del settore creditizio, per i quali siano intervenuti i previsti accordi sindacali entro 1/03/04.

Sono inoltre esclusi gli appartenenti alle forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco, il cui trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato da norme specifiche.

8) Coefficienti di trasformazione

Sarà istituita un'apposita Commissione di esperti del Governo e delle parti sociali, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei coefficienti di trasformazione, che servono per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

I coefficienti saranno elaborati tenendo presente le dinamiche macroeconomiche, demografiche e migratorie, il rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività, con l'obiettivo di portare il tasso di sostituzione non inferiore al 60%, pur in presenza di percorsi lavorativi discontinui.

I nuovi coefficienti saranno applicati a decorrere dal 1° gennaio 2010 e l'aggiornamento sarà automatico ed avverrà con cadenza triennale, anziché decennale.

Nel caso in cui i risultati della Commissione non portassero a nuovi coefficienti di trasformazione, dal 1° gennaio 2010 la tabella prevista dalla Legge 335/95 sarà eventualmente sostituita dalla seguente:

Età	Coefficiente rideterminato (%)
57 e inferiore	4,419
58	4,538
59	4,664
60	4,798
61	5,093
62	5,093
63	5,257
64	5.432
65	5,620

9) Altri interventi previdenziali

- **Razionalizzazione Enti:** il Governo si impegna a presentare entro il 31 dicembre 2007 un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi, e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro. Tale piano individuerà le sinergie tra i vari enti (sedi, acquisti, sistemi informatici, uffici legali) al fine di produrre nel breve periodo i risparmi sopra previsti.

Se entro il 2010 l'obiettivo non sarà raggiunto, a partire dal 2011 è previsto un aumento dello 0,09% dell'aliquota di tutte le retribuzioni soggette a contribuzione.

- **Cumulo tra redditi da lavoro e pensione:** l'intesa non prevede interventi specifici, ma impegna il Governo ad approfondire gli effetti dell'attuale regime di cumulo tra redditi da lavoro e pensione, al fine di incentivare la permanenza in attività di lavoro e di contrastare lavoro sommerso e irregolare.
- **Contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali:** è prevista l'applicazione di un contributo di solidarietà ai lavoratori attivi ed ai pensionati delle gestioni confluite nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (ex Fondi speciali e INPDAl) e Fondo Volo. Il contributo, limitato nell'ammontare e nella durata, sarà determinato successivamente, dopo un'analisi dei trattamenti di maggior favore usufruiti da questi lavoratori o pensionati.
- **Contributi collaboratori:** aumento di un punto dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata con altre coperture previdenziali con corrispondente aumento delle pensioni.
- **Pensioni alte:** per concorrere solidaristicamente al finanziamento degli interventi si prevede il blocco della perequazione, per il solo 2008, alle pensioni superiori a otto volte il minimo.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'accordo punta al **rafforzamento degli ammortizzatori sociali** e all'estensione delle tutele per coloro che ne sono privi.

La riforma degli ammortizzatori sociali dovrà essere accompagnata da un generale miglioramento delle politiche attive del lavoro da perseguire attraverso il potenziamento delle reti dei Servizi per l'impiego, l'offerta di percorsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione della forza lavoro, la rimodulazione degli incentivi economici finalizzati all'inserimento lavorativo.

Per dare maggiore efficacia alla combinazione tra politiche attive e sostegni monetari, occorre **rendere effettiva la perdita della tutela** in caso d'immotivata non partecipazione ai programmi di reinserimento al lavoro o di non accettazione di congrue opportunità lavorative.

L'intesa delinea una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, che sarà raggiunta nei prossimi anni, ma di cui si delineano i contenuti:

10) Trattamento di disoccupazione

- Progressiva **armonizzazione degli attuali istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità**, con la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo delle persone disoccupate.
- **Modulazione dei trattamenti**, collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile.

- Tutti i trattamenti offriranno la **piena copertura figurativa** a fini previdenziali calcolata sulle retribuzioni.

11) Integrazione al reddito

- progressiva **estensione e unificazione della cassa integrazione** ordinaria e straordinaria.
 - interventi a seguito di eventi congiunturali negativi;
 - affrontare problemi strutturali ed eventuali eccedenze di mano d'opera.
- concorso solidaristico del sistema delle imprese.
- **forte ruolo degli Enti bilaterali** con lo scopo di provvedere eventuali coperture supplementari e di esercitare un più capillare controllo.

12) Interventi immediati

Il Governo stanzierà una quota dell'extragettito, pari a circa 700 milioni di euro, in direzione di un primo intervento sugli ammortizzatori sociali, che migliorerà la disoccupazione non agricola:

- la durata della **indennità di disoccupazione con requisiti pieni** verrà portata a **8 mesi** per gli infracinquantenni e a **12 mesi** per gli over 50;
- l'importo della indennità di disoccupazione con requisiti pieni sarà portato al **60% dell'ultima retribuzione** per i primi 6 mesi, al **50%** dal 7° all'8° mese, al **40%** per gli eventuali mesi successivi mantenendo in vigore gli attuali massimali;
- l'indennità di disoccupazione **con requisiti ridotti** calcolata sui redditi da lavoro dell'anno precedente passerà dall'attuale 30 al **35%** per i primi 120 giorni e al **40%** per i successivi per una durata massima di 180 giorni;
- al fine di garantire una piena copertura previdenziale, **la contribuzione figurativa verrà assicurata** per l'intero periodo di godimento delle indennità, con riferimento alla retribuzione già percepita;
- si aumenterà la perequazione relativa ai tetti delle indennità dall'80% al **100% dell'inflazione**.

MERCATO DEL LAVORO

13) Servizi per l'impiego

La strategia della riforma poggia sul potenziamento dei servizi pubblici, che sono uno snodo fondamentale della riforma degli ammortizzatori sociali, rivolti verso le politiche attive del lavoro.

L'operatività dei servizi pubblici per l'impiego sarà rafforzata con l'avvio a regime del sistema informativo, della comunicazione preventiva di assunzione e delle procedure amministrative.

La compresenza dei servizi pubblici e di agenzie private, anche *no-profit*, è un'opportunità da ampliare per rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La certificazione dello stato di disoccupazione resta una prerogativa dei servizi pubblici.

14) Incentivi all'occupazione

Il Governo s'impegna a **rivedere il sistema degli incentivi** e ad orientarli, tenendo conto dei risultati conseguiti e dei profili di efficienza e di equità, rispetto alle nuove priorità (l'occupazione delle donne, dei giovani, dei lavoratori ultra-cinquantenni).

15) Apprendistato

L'apprendistato richiede un riordino d'intesa con le Regioni e le parti sociali, in quanto si è determinato un inestricabile intreccio tra competenze dello Stato competenze delle Regioni in materia. In particolare, con riferimento all'**apprendistato professionalizzante**, si procederà a :

- **rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva**, nel quadro di un perfezionamento della disciplina legale della materia;
- definire **standard nazionali** dei profili professionali e dei percorsi formativi;
- fissare standard nazionali di **qualità della formazione**.

16) Contratto a termine

L'orientamento del Governo è di intervenire con alcuni correttivi:

- qualora a seguito di **successione di contratti il rapporto di lavoro** fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente **superato i 36 mesi**, comprensivi di proroghe e rinnovi, ogni eventuale successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti dovrà essere stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della procedura indicata, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. Questa limitazione non si applicherà ai rapporti di lavoro dei dirigenti e dei lavoratori interinali.
- Il lavoratore, che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di **precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato** effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso principio si applica alle assunzioni a tempo determinato nelle attività stagionali.

17) Lavoro a tempo parziale

La riforma intende:

- **Uniformare** il testo legislativo per il lavoro pubblico con quello per il privato.
- Prevedere per i lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il **diritto di precedenza** rispetto alle assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti;
- Attribuire ai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi la facoltà di introdurre **clausole elastiche e flessibili** e di disporre la relativa disciplina;

- Stabilire la **necessità dell'accordo individuale** per il lavoratore che abbia concluso contratti a tempo parziale motivati da comprovati compiti di cura;
- Prevedere **aumenti contributivi** per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle 12 ore settimanali;
- Introdurre **incentivi per i contratti a tempo parziale "lungo"** ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura.

18) Nuove tipologie di contratto previste dal D.Lgs. 276/03

L'orientamento del Governo è quello di procedere:

- alla ridefinizione del **contratto d'inserimento**.
- all'**abrogazione** delle norme concernenti il lavoro a chiamata ed all'attivazione di *part-time* che rispondano a esigenze di attività di breve durata per lavoratori ed imprese.
- all'istituzione di un **tavolo di confronto** sul contratto commerciale di somministrazione a tempo indeterminato (*staff-leasing*).
- a **misure antielusive nei casi di collaboratori a progetto** che esercitino la propria attività per un solo committente e con un orario di lavoro predeterminato.
- il **lavoro occasionale di tipo accessorio** sarà limitato ai piccoli lavori di tipo occasionale a favore delle famiglie, in limiti predeterminati di ore utilizzabili per singola famiglia.

19) Disabili

In materia di assunzione dei disabili prevista dalla L. 68/99:

- Riscrittura delle norme che regolano le **convenzioni tra aziende e cooperative sociali** per l'assolvimento degli obblighi di assunzione dei disabili.
- **Semplificazione della procedura** delle agevolazioni alle assunzioni
- **Abolizione del vincolo dello stato di disoccupazione** per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile parziale ai soggetti con grave disabilità.

20) Agricoltura

Si procederà alla riforma della normativa in materia di indennità di disoccupazione, anche prevedendo un contributo a carico dei lavoratori.

21) Appalti

Si prevede l'**estensione anche al committente** della regola, attualmente riguardante solo il rapporto appaltatore/subappaltatore, secondo cui la responsabilità solidale viene meno se il committente verifichi che gli obblighi connessi con le prestazioni di lavoro concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti.

22) Edilizia

Verrà resa strutturale l'**agevolazione contributiva dell'11,50%** per favorire la diffusione del contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato.

23) Cooperazione

Si interverrà in materia di cooperative “spurie” e *dumping* contrattuale sulla base del recente accordo tra centrali cooperative e sindacati. In particolare verrà assicurata l'applicazione dell'istituto della revisione biennale all'intero universo cooperativo, **prevedendo la necessità dell'ispezione revisionale** per l'aggiudicazione degli appalti pubblici.

COMPETITIVITA'

24) Sgravi del costo del lavoro per incentivare la produttività di secondo livello

La nuova disciplina sarà così definita:

- verrà **abrogata l'attuale normativa sulla decontribuzione**, pertanto le retribuzioni erogate a titolo di premio di risultato risulteranno interamente imponibili ai fini previdenziali e saranno pensionabili;
- si prevede uno **sgravio contributivo** articolato nel modo seguente:
 - le imprese riceveranno uno sgravio contributivo nella misura fissa del 25% dell'erogazione ammessa allo sgravio;
 - i lavoratori riceveranno uno sgravio contributivo pari ai contributi previdenziali a loro carico calcolati sul premio di risultato ammesso all'agevolazione;
 - il tetto del premio ammesso allo sgravio sarà pari al 5% della retribuzione annua (oggi 3%).
- i trattamenti sui quali applicare tale sgravio dovranno avere le medesime caratteristiche attualmente previste dalla legge (essere previsti dai contratti collettivi di secondo livello aziendali o territoriali, essere incerti a priori nella corresponsione o nell'ammontare e la cui entità sia correlata misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività);
- Il Governo stanzierà, nella prossima legge finanziaria, un importo pari a 150 milioni di Euro per il 2008 per detassare una quota delle risorse contrattate per i premi di risultato.

25) Straordinari

E' **abolita la contribuzione aggiuntiva sugli straordinari** (L. 549/95), che era prevista per le aziende con più di 15 dipendenti, nella misura del 5%. Nelle aziende industriali, sempre con più di 15 dipendenti, la contribuzione aggiuntiva era rispettivamente del 5% per le ore straordinarie oltre 40 e sino a 44, del 10% da 45 a 48 e del 15% per quelle oltre la 48esima settimanale.

GIOVANI

26) Misure per il reddito e l'occupazione

Tramite fondi di rotazione è previsto:

- **Fondo credito per i parasubordinati:** potrà erogare un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi, ad interesse zero o molto basso, al fine di coprire eventuali periodi di inattività;
- **Fondo microcredito:** incentiverà le attività innovative di giovani e donne, riprendendo l'esperienza dei prestiti d'onore;
- **Fondo credito ai giovani lavoratori autonomi:** finanzierà nuove attività nelle piccole imprese, nell'artigianato, negli esercizi commerciali, nell'agricoltura, nella cooperazione;
- Aumento dell'importo degli assegni di ricerca presso le Università;

27) Misure previdenziali per migliorare le prestazioni pensionistiche

- rendere **possibile la totalizzazione dei versamenti contributivi** presso diversi fondi, rimuovendo gli attuali vincoli per i giovani nel sistema contributivo, e riducendo da 6 a 3 anni il limite minimo di anzianità contributiva per i lavoratori nel sistema retributivo o misto,
- **ridurre l'onere del riscatto** degli anni di laurea e renderlo conveniente sotto il profilo previdenziale,
- ulteriore **aumento dell'aliquota di versamento dei collaboratori a progetto**, per rafforzarne la posizione pensionistica.

DONNE

Il testo dell'accordo riconosce l'importanza determinante, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, di accrescere il tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

A tal fine verranno definiti, sempre nell'ambito dell'equilibrio della finanza pubblica, i seguenti interventi:

- sgravi mirati a sostenere **regimi di orari flessibili** legati alle necessità di conciliazione tra lavoro e vita familiare;
- potenziamento degli attuali strumenti, come l'art.9 della legge n.53/2000 (Congedi parentali), che finanzia progetti che consentono alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di **flessibilità degli orari** e dell'organizzazione del lavoro, la **formazione** in caso di reinserimento dopo un periodo di congedo o la loro **sostituzione** (anche nel caso in cui siano titolari di impresa o lavoratori autonomi) nei periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali.
- **incentivi ai part-time** lunghi.

Inoltre si rafforzerà l'iniziativa connessa ai **servizi per l'infanzia e agli anziani**, si definirà priorità di utilizzo delle giovani donne per l'accesso al fondo microcredito, si orienteranno gli interventi dei fondi comunitari, si adotteranno sistemi per fare emergere e misurare le discriminazioni di genere.